

Quesito 5

Rif.	Q5/2016
	<p><i>Quesito:</i> Alla “prima verifica ispettiva” condotta ai sensi del D.lgs. 105/2015 deve essere applicata la tariffa prevista oppure, nel caso in cui lo stabilimento sia stato già ispezionato secondo le disposizioni del D.lgs. 334/99, tale verifica può essere considerata “successiva verifica ispettiva” con applicazione della tariffa corrispondente secondo i termini stabiliti dal nuovo decreto?</p> <p><i>Presentazione/argomentazione della problematica:</i> L'allegato I al D.lgs. 105/2015 reca le modalità contabili e le tariffe che i gestori sono tenuti a versare in relazione ai controlli effettuati dagli organi tecnici nazionali e regionali. L'allegato include i criteri di definizione delle tariffe, individuando 5 categorie di stabilimenti, distinti in base al numero delle sostanze pericolose detenute, alla tipologia dell'attività svolta e all'appartenenza o meno alla categoria delle PMI. Nello specifico, al punto 3 dell'allegato sono previste le “Tariffe relative alle ispezioni”.</p> <p>Tali tariffe sono differenziate in base alla circostanza che si tratti di una <i>prima verifica ispettiva</i> ovvero di una <i>successiva verifica ispettiva</i>.</p> <p>L'allegato H reca, tra l'altro, i criteri per la conduzione delle ispezioni i quali, pur non modificando radicalmente le modalità e le procedure, le innovano in modo significativo. Le tariffe sono state determinate prendendo a riferimento queste nuove modalità e procedure, in particolare per quanto riguarda le ore-uomo necessarie per la loro effettuazione. Le Commissioni ispettive incaricate delle ispezioni ai sensi del D.lgs. 105/2015 dovranno pertanto attenersi a quanto indicato dall'allegato H, effettuando in occasione della prima ispezione disposta ai sensi del decreto, un'ispezione completa, secondo le indicazioni dettagliatamente riportate nell'allegato H.</p> <p>Alla luce degli elementi sopra evidenziati si ritiene pertanto che per <i>prima verifica ispettiva</i> di uno stabilimento esistente debba intendersi la prima ispezione effettuata ai sensi del D.lgs.105/2015.</p> <p><i>Risposta:</i> Per “prima verifica ispettiva” va intesa la prima ispezione effettuata ai sensi del D.lgs. 105/2015. Le tariffe connesse a questa tipologia di ispezioni si applicano anche nel caso in cui si tratti di un'ispezione straordinaria, disposta ai sensi dell'art. 27 comma 7.</p> <p>Di quanto sopra si dovrà tener conto ai fini della regolarizzazione amministrativo-contabile della pratica. Resta fermo quanto previsto dall'art. 30, comma 2 del D.lgs.105/2015.</p>